

3310 01/04/2010

Identificativo Atto n. 453

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

REGOLAMENTAZIONE DEI PERCORSI PER PERSONALE ADDETTO AI  
SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI  
SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI  
DM 6 OTTOBRE 2009

## IL DIRIGENTE DELLA UO ATTUAZIONE DELLE RIFORME

**RICHIAMATA** la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 recante "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" ed in particolare l'art. 10 "Sistema di certificazione" e l'art. 18 "Formazione abilitante";

**VISTA** la DGR n. 8/6563 del 13 febbraio 2008 "Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 comma 4, l.r. n.19/2007)" ed in particolare la Parte Terza "Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi";

**RICHIAMATO** il d.d.u.o. 12 settembre 2008, n. 9837 "Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia";

**VISTO** il DM 6 ottobre 2009 "Decreto del ministero dell'interno, concernente la disciplina del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti, in attuazione dell'art. 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94";

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 3 del citato decreto che richiama il ruolo delle Regioni e delle Province Autonome nell'organizzazione dei corsi di formazione del personale addetto ai servizi di controllo,

**CONSIDERATO** che le Regioni e le Province Autonome, nell'ambito del Gruppo Tecnico Professioni della IX Commissione Istruzione Lavoro Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni, hanno redatto un documento contenente gli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei percorsi di formazione ai sensi del suddetto DM;

**EVIDENZIATO** che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il documento sotto forma di Accordo nella seduta del 27 gennaio 2010;

**PRESO ATTO** che il Ministero dell'Interno ha comunicato in data 2 febbraio la disponibilità a pervenire ad un Accordo da adottarsi nell'ambito della Conferenza Stato Regioni finalizzato ad assicurare una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale;

**ATTESO CHE** l'Accordo approvato è stato validato e integrato nella seduta tecnica della Conferenza Stato Regioni del 15 febbraio ed è stato trasmesso per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima Conferenza Stato-Regioni utile;

**PRESO ATTO** altresì che il Ministero dell'Interno ha comunicato di condividere i contenuti del predetto Accordo e che, rappresentando quanto richiesto dalle Regioni nell'ultima seduta tecnica del 15 febbraio scorso, è in corso di verifica la previsione di una proroga sino al 31 dicembre 2010 della fase transitoria del DM 6 ottobre 2009, al fine di consentire l'avvio dei percorsi e la relativa iscrizione da parte degli interessati negli elenchi prefettizi;

**CONSIDERATO** che l'Accordo approvato dalla Conferenza dei Presidenti contiene gli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei corsi di formazione, il cui superamento costituisce un requisito indispensabile per l'iscrizione nell'elenco prefettizio previsto all'art.1 del DM 6 ottobre 2009;

**VALUTATA** conseguentemente la necessità di rispondere alla domanda del territorio lombardo e di procedere alla regolamentazione dei percorsi formativi per addetto ai servizi di controllo e quindi all'avvio delle attività formative;

**PRECISATO** che tali percorsi formativi possono essere attivati esclusivamente da Operatori accreditati al sistema di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi;

**RITENUTO** quindi necessario approvare “le modalità organizzative dei percorsi formativi per il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi”, come da allegato 1), e lo “Standard formativo e professionale”, come da allegato 2), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

**SENTITA** la Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati, che ha condiviso i contenuti del presente provvedimento;

**VISTA** la legge regionale n. 20/08 e i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

## **DECRETA**

1) di approvare le “Modalità organizzative dei percorsi formativi per il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi”, come da allegato 1), e lo “Standard formativo e professionale”, come da allegato 2), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento ai sensi dell'Accordo approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 27 gennaio 2010;

2) di stabilire che tali percorsi possono essere attivati esclusivamente da Operatori accreditati al sistema di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi;

3) di stabilire che a seguito di accertamento finale agli allievi verrà rilasciato l'attestato di idoneità professionale ai sensi del DM 6/10/2009, spendibile su tutto il territorio nazionale, requisito indispensabile per l'iscrizione nell'elenco prefettizio, previsto all'art.1 del decreto ministeriale e per l'esercizio dell'attività professionale;

4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito [www.istruzione.regione.lombardia.it](http://www.istruzione.regione.lombardia.it).

Il Dirigente

Ada Fiore

## **ALLEGATO 1) al dduo 3310 del 01/04/2010**

### **MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI PERCORSI FORMATIVI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI**

#### **SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE**

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione di cui al presente decreto i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale dalla Regione Lombardia.

L'Ente di formazione pertanto deve essere iscritto all'Albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi.

L'ente si può avvalere della professionalità di esperti nel settore della sicurezza.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative avvengono secondo quanto disposto con d.d.u.o n. 9837 del 12 settembre 2008.

#### **2. REQUISITI PER L'ACCESSO AI PERCORSI FORMATIVI**

I percorsi formativi sono rivolti a cittadini italiani e a stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

- avere compiuto 18 anni al momento dell'iscrizione al corso
- diploma di scuola media inferiore

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

La dichiarazione di valore è un documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo. Non possono essere accettate eventuali dichiarazioni di valore rilasciate dalle rappresentanze straniere in Italia.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'Istituzione Formativa.

Tutti i requisiti devono essere posseduti e la relativa documentazione presentata all'Ente di Formazione all'inizio della frequenza del percorso formativo. In nessun caso sono ammesse deroghe.

### **3. TIPOLOGIA E ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA**

Monte ore minimo 90 complessive garantendo un congruo equilibrio tra lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. Massimo di assenze consentite pari al 10% del monte ore complessivo.

In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto. La ripresa nel corso successivo e l'eventuale riconoscimento delle ore già svolte avverranno secondo modalità stabilite dell'Ente di formazione accreditato.

### **4. ACCERTAMENTI FINALI**

Al termine del corso sono ammessi alla prova di verifica coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste.

La prova di verifica è finalizzata a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso.

La verifica delle competenze deve essere effettuata mediante una "prova scritta" e un colloquio orale interdisciplinare sulle materie oggetto del corso.

La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure. Dette prove sono definite, predisposte e realizzate dall'equipe dei formatori secondo una metodologia congrua alla valutazione della acquisizione delle competenze. Deve essere assicurata la presenza del "responsabile della certificazione delle competenze".

Al fine di dare evidenza al processo di verifica sarà compilato anche un apposito verbale finale firmato dal responsabile della certificazione delle competenze e dai formatori ed esperti implicati nella fase di valutazione. (punto 4.2.2. del DDUO 9837 del 12 settembre 2008).

### **5. TITOLO RILASCIATO**

A seguito di accertamento finale verrà rilasciato l'attestato di competenza di addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ai sensi del DM 6/10/2009.

L'attestato ha spendibilità su tutto il territorio nazionale e costituisce un requisito indispensabile per l'iscrizione nell'elenco previsto all'art.1 del D.M 6 ottobre 2009 e dunque per l'esercizio dell'attività professionale.

Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

### **6. PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE SUI CORSI**

Coordinatore del corso: Esperienza almeno triennale nel campo della formazione professionale.

Docenti: Esperienza almeno triennale nella pratica professionale o didattica nella materia di riferimento.

## 7. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

In analogia a quanto riportato dagli atti attuativi della l.r. 19/2007, è possibile riconoscere crediti formativi all'allievo che frequenta il percorso di addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ai sensi del DM 6/10/2009 e tradurlo in una riduzione delle ore standard del percorso applicando le disposizioni contenute nel decreto n. 9837 del 12/9/08 (al paragrafo 4-5) e utilizzando il modello 5 debitamente compilato per l'ammissione al percorso.

In particolare è possibile utilizzare crediti formativi con il riconoscimento massimo del 50% delle ore totali del percorso, l'articolazione oraria dei piani di studio personalizzati dovrà tener conto della necessità di far acquisire agli allievi tutte le competenze conoscenze e abilità dello standard professionale di cui all'allegato 2). Nel caso di riconoscimento di crediti formativi la percentuale obbligatoria di frequenza va calcolata sul percorso personalizzato ma la verifica finale deve essere comunque effettuata sull'arco completo delle competenze.

Si ricorda che la valutazione dei titoli di studio e il corrispondente riconoscimento dei crediti formativi spetta esclusivamente agli enti di formazione accreditati e non ai competenti uffici della Regione Lombardia che si riservano comunque di effettuare opportuni controlli presso le sedi degli enti di formazione. A tal fine tutta la documentazione comprovante il processo di riconoscimento del credito deve essere mantenuta agli atti dell'ente di formazione.

Possiedono valore di credito formativo le certificazioni rilasciate dal sistema di Istruzione, dagli enti accreditati al sistema di Istruzione Formazione e Lavoro e dai soggetti accreditati per i Servizi per il lavoro.

E' inoltre possibile riconoscere crediti formativi per coloro i quali hanno conseguito patentini antincendio o di pronto soccorso.

In fase di prima attuazione, fino all'applicazione a regime del sistema di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale ed informale, al fine di valorizzare l'esperienza pregressa maturata nel profilo contrattuale del CCNL Turismo ("parte speciale" – Pubblici Esercizi) di 'Addetto alla sicurezza' (intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda), costituisce credito formativo:

- per attività non stagionali: l'aver esercitato la funzione per 12 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 48 mesi;
- per attività stagionali: l'aver esercitato la funzione per 100 giornate, anche non continuative, negli ultimi 48 mesi.

L'anzianità di cui sopra potrà essere documentata attraverso l'evidenza dei rapporti di lavoro regolarmente instaurati.

Ogni Ente accreditato valuta la documentazione prodotta dal richiedente e riconosce corrispondenti crediti formativi per l'ammissione al percorso. Il responsabile della certificazione delle competenze dell'Ente è il garante di tutto il processo di riconoscimento e dovrà debitamente compilare il modello 5 previsto dal d.d.u.o n.9837/08.

Gli Enti possono in alternativa organizzare gruppi classe formati esclusivamente da allievi con crediti formativi o inserire tali allievi nei percorsi standard da 90 ore. In ogni caso l'ente di formazione dovrà comunicare alla Regione Lombardia il gruppo classe secondo quanto disposto dal decreto n. 9837 del 12/9/2008.

STANDARD FORMATIVO E PROFESSIONALE

Il percorso formativo deve assicurare l'acquisizione dei seguenti standard di apprendimento, in termini di competenze, sulla base dei livelli in ingresso degli allievi. Detti standard sono comprensivi dei contenuti minimi di cui alla all'Accordo approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 27 gennaio 2010.

COMPETENZE	ABILITA'	CONOSCENZE
Predisporre comportamenti di controllo nel rispetto della normativa in materia di ordine e sicurezza pubblica e in rapporto con i compiti assegnati a Forze di Polizia e delle Polizie Locali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicare procedure di collaborazione con le forze dell'ordine</li> <li>• Gestire le procedure conseguenti l'accertamento di illeciti</li> <li>• Applicare tecniche per impedire che vengano commessi reati</li> <li>• Applicare tecniche per verificare la presenza di sostanze illecite e oggetti proibiti</li> <li>• Gestire rapporti tecnico-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica</li> <li>• disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio</li> <li>• funzioni e attribuzioni dell'addetto al controllo;</li> <li>• norme penali e conseguente responsabilità dell'addetto al controllo</li> <li>• collaborazione con le Forze di polizia e delle polizie locali</li> </ul>
Operare in sicurezza e nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nozioni di primo soccorso, prevenzioni incendi assumendo comportamenti idonei ad assicurare la tutela della salute propria e degli altri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene sul lavoro</li> <li>• Applicare tecniche di regolamentazione dei flussi di pubblico</li> <li>• Applicare tecniche di verifica dei titoli e del possesso dei requisiti di accesso</li> <li>• Applicare protocolli di intervento in situazioni di emergenza</li> <li>• Applicare tecniche di pronto soccorso</li> <li>• Applicare procedure di tutela dell'incolumità delle persone</li> <li>• Applicare procedure di sicurezza nei luoghi di lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</li> <li>• nozioni di primo soccorso sanitario</li> <li>• nozioni sui rischi legati all'uso e abuso di alcol, sostanze stupefacenti ..... AIDS</li> </ul>
Utilizzare tecniche di comunicazione e di gestione di situazioni di conflitto in considerazione del proprio ruolo professionale e in relazione al contesto in cui opera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare tecniche di comunicazione efficace</li> <li>• Utilizzare tecniche di mediazione</li> <li>• Applicare tecniche di gestione dei conflitti</li> <li>• Applicare tecniche di comunicazione, dissuasione e persuasione più adeguate al contesto specifico</li> <li>• Applicare tecniche di comunicazione adeguate con i soggetti delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicazione interpersonale (anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili)</li> <li>• tecniche di mediazione dei conflitti</li> <li>• tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza dei terzi)</li> <li>• Tecniche di comunicazione in emergenza</li> <li>• Elementi di psicologia della comunicazione</li> </ul>